

AIM ITALIA/MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE
REGOLAMENTO NOMINATED ADVISERS • 1° marzo 2012



Regolamento Nominated Advisers

Introduzione	3
Parte 1 - Nominated adviser: criteri di ammissione e procedura per diventare un nominated adviser.....	4
Criteri per diventare un nominated adviser	4
Procedura per diventare un nominated adviser	5
Requisiti di permanenza per i nominated advisers	6
Parte Due - Obblighi previsti in via continuativa per i nominated advisers	7
Obblighi generali.....	7
Responsabilità dei nominated advisers	7
Obblighi informativi	7
Indipendenza e conflitti di interesse.....	8
Procedure, dipendenti e documentazione	8
Parte Tre - Verifiche e sanzioni dei nominated advisers	10
Glossario	12
Schede	13
Scheda Uno – Indipendenza in relazione all’articolo 18	13
Scheda Due – Dichiarazione del nominated adviser	14
Scheda Tre – Attività del nominated adviser.....	15

Introduzione

Ai sensi del **Regolamento Emittenti**, il **nominated adviser** valuta l'appropriatezza, così come definita nella Scheda Tre, di un emittente che presenta domanda di ammissione all'**AIM Italia**.

A seguito dell'ammissione, il **nominated adviser** assiste e supporta l'**emittente AIM Italia** nell'assolvimento dei propri compiti e delle proprie responsabilità così come esplicitate e derivanti dal **Regolamento Emittenti**.

Borsa Italiana attribuisce la qualifica di **nominated adviser** e iscrive lo stesso nel **registro** tenuto da **Borsa Italiana**.

La versione ufficiale del **registro** è tenuta da Borsa Italiana; una copia è messa a disposizione del pubblico sul sito internet di **Borsa Italiana**.

Il presente **Regolamento Nominated Advisers** (di seguito il Regolamento) stabilisce i **Criteri di ammissione**, il ruolo e l'attività su base continuativa e gli aspetti disciplinari relativi ai **nominated advisers**.

Il presente **Regolamento** deve essere letto unitamente al **Regolamento Emittenti** e al **Manuale delle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni**.

I termini in grassetto del presente Regolamento hanno il significato precisato nel **Regolamento Emittenti**, oppure quello altrimenti precisato nel Glossario posto in calce al presente Regolamento.

Parte 1

Nominated adviser: criteri di ammissione e procedura per diventare un nominated adviser

Criteri per diventare un nominated adviser

1. Principio Generale

Per ottenere la qualifica di **nominated adviser**, un richiedente deve soddisfare i **Criteri di ammissione** sotto indicati. I **Criteri di ammissione** debbono essere considerati come addizionali rispetto ai requisiti di legge o alle eventuali autorizzazioni previste per il richiedente nella giurisdizione nella quale opera. **Borsa Italiana** si riserva di esercitare discrezionalità nel valutare l'applicazione e l'interpretazione dei **Criteri di ammissione**.

Un richiedente che soddisfi tutti i **Criteri di ammissione** non ottiene automaticamente la qualifica di **nominated adviser**. Nell'attribuire la qualifica di **nominated adviser**, **Borsa Italiana** farà prevalentemente riferimento alla necessità di preservare la reputazione e l'integrità dell'**AIM Italia**. Conseguentemente, **Borsa Italiana** si riserva di respingere una domanda o di imporre ai fini dell'attribuzione della qualifica ulteriori condizioni eventualmente ritenute appropriate, anche nel caso in cui un richiedente soddisfi comunque i **Criteri di ammissione**.

2. I Criteri di ammissione

Il soggetto che richiede la qualifica di **nominated adviser** deve comprovare la sussistenza dei seguenti elementi:

- essere una società di capitali che ha costituito un consiglio di amministrazione e nominato un collegio sindacale (le persone fisiche non possono essere **nominated adviser**) nota al mercato e con adeguata professionalità;
- sottoporre il bilancio al giudizio di una società di revisione;
- avere esercitato attività di *corporate finance* per un periodo di tempo adeguato (che sarà di norma pari ad almeno due anni) e avere, come soggetto nel suo complesso, un'esperienza adeguata nel fornire consulenza professionale e di qualità in relazione ad operazioni di *corporate finance* (avendo effettuato un numero di operazioni rilevanti);
- avere un numero di dipendenti sufficiente per svolgere le attività richieste;
- avere **key executives**, dotati di adeguata professionalità ed esperienza comprovata da un adeguato numero di operazioni rilevanti e di un'adeguata competenza tecnica in *corporate finance* e in pratiche di mercato. Detti soggetti devono inoltre avere una solida comprensione del quadro legale e regolamentare relativo alle attività di *corporate finance* e conoscenza del presente Regolamento e del **Regolamento Emittenti**;
- avere in essere adeguati controlli e procedure al fine di rispettare il presente Regolamento (come specificato nel manuale di compliance in materia di *corporate finance*). Per le banche e le imprese di investimento questo criterio si intende già soddisfatto.

Borsa Italiana nel valutare l'adeguatezza del periodo di esercizio di attività di *corporate finance*, di cui al secondo alinea, può non tenere conto del riferimento temporale di 2 anni quando ritenga che il richiedente abbia **key executives** di elevata esperienza (per esempio quando i **key executives** provengono da un **nominated adviser** pre-esistente).

Borsa Italiana, nel valutare l'adeguata esperienza in materia di *corporate finance*, tiene conto dell'attività di consulenza su questioni di *corporate finance* prestata come attività principale, ad esempio in occasione di offerte al pubblico finalizzate alla quotazione (IPO). Non rileverà invece l'attività di consulenza legale o contabile prestata in occasione di operazioni di *corporate finance*.

Al fine di identificare un'operazione rilevante **Borsa Italiana** può prendere in considerazione operazioni aventi ad oggetto azioni di emittenti quotati su un mercato regolamentato e che abbiano richiesto la redazione di un **Prospetto** o di un documento equivalente in un paese appartenente all'Unione Europea, ovvero un'operazione nella quale il richiedente abbia operato per conto di un offerente in un'offerta pubblica di acquisto relativa ad un emittente quotato all'interno di un paese appartenente all'Unione Europea, che richiede la pubblicazione di un documento relativo all'offerta. **Borsa Italiana** eserciterà la propria discrezionalità nel valutare precedenti esperienze relative a IPO, ad operazioni simili o ad altre operazioni societarie di dimensioni significative relative a società quotate (ivi incluse fusioni e acquisizioni che richiedano la pubblicazione di un documento informativo ai sensi della normativa **Consob** o di altra Autorità Competente) effettuate sia all'interno di un paese appartenente all'Unione Europea sia al di fuori della stessa.

3. Principio primario del mantenimento e della difesa della reputazione e dell'integrità dell'AIM Italia

In aggiunta ai **Criteri di ammissione**, **Borsa Italiana** valuta se l'attribuzione della qualifica di **nominated adviser** a un richiedente possa nuocere alla reputazione o all'integrità dell'**AIM Italia** e in tale ipotesi si riserva il diritto di respingere la domanda di un richiedente anche laddove esso soddisfi tutti i requisiti previsti nei **Criteri di ammissione**, con provvedimento motivato.

Procedura per diventare un nominated adviser

4. Modello di domanda e documentazione

Il soggetto che richiede la qualifica di **nominated adviser** deve completare e sottoporre a **Borsa Italiana** la seguente documentazione (disponibile presso www.borsaitaliana.it):

- Modello NAI1;
- Modelli NAI2 per ciascun **key executive** proposto;
- Tutta la documentazione di supporto richiesta nei modelli di cui sopra (ed in particolare all'inizio del modello NAI1); e
- Copia del bonifico intestato a **Borsa Italiana** relativo al corrispettivo previsto (il corrispettivo applicabile è reperibile nel documento 'Corrispettivi AIM Italia per Emittenti e **Nominated Advisers**' pubblicato ed aggiornato da **Borsa Italiana**)

Borsa Italiana si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore informazione, documentazione o conferma dal richiedente ovvero da altri **soggetti** laddove lo ritenga opportuno al fine di valutare o procedere nella valutazione di una domanda.

5. Corrispettivi

Contemporaneamente alla presentazione della domanda, il richiedente deve provvedere al pagamento a **Borsa Italiana** dei corrispettivi necessari per l'esame e la valutazione della domanda.

Il corrispettivo non è rimborsabile a prescindere dal fatto che al richiedente sia o meno attribuita la qualifica di **nominated adviser**.

Il corrispettivo previsto in fase di domanda deve essere considerato come aggiuntivo rispetto al corrispettivo annuale che deve essere pagato dopo l'attribuzione della qualifica di **nominated adviser**, e negli anni seguenti, in misura pari all'ammontare previsto nel documento 'Corrispettivi AIM Italia per i **Nominated Advisers**' pubblicato da **Borsa Italiana** periodicamente.

6. Colloqui con i key executive

Borsa Italiana può intervistare alcuni o tutti i **key executive** indicati dal richiedente nonché ogni altra persona essa ritenga rilevante presso il richiedente al fine di verificare se quest'ultimo soddisfi i **Criteri di ammissione**. Tali interviste saranno condotte o presso gli uffici di **Borsa Italiana** oppure presso la sede

del richiedente. Il richiedente è tenuto a rimborsare ogni costo sopportato da **Borsa Italiana** (ad esempio spese di viaggio ed alberghiere) per raggiungere la sede del richiedente.

7. Impugnazioni

Il richiedente viene informato in forma privata, per iscritto (ivi incluso per email), della decisione di **Borsa Italiana** relativa all'attribuzione o meno al richiedente della qualifica di **nominated adviser**.

Se la qualifica è attribuita, **Borsa Italiana** include nella comunicazione la lista dei dipendenti del **nominated adviser** che sono considerati **key executives**.

Il richiedente può impugnare la decisione di **Borsa Italiana** secondo le disposizioni di cui al **Manuale delle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni**.

Requisiti di permanenza per i nominated advisers

8. Requisiti di permanenza

Il **nominated adviser** deve soddisfare i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, su base continuativa. **Borsa Italiana** vigila sul rispetto dei requisiti e delle condizioni stesse.

Il **nominated adviser** deve valutare con regolarità se esso stesso ed i suoi **key executive** continuano a rispettare i requisiti del presente Regolamento. Se in qualunque momento il **nominated adviser** ritiene di non soddisfare i requisiti o che un suo **key executive** possa non soddisfarli, deve informare **Borsa Italiana** immediatamente.

Borsa Italiana in qualunque momento può richiedere informazioni aggiuntive a un **nominated adviser** e/o un **key executive**, ivi inclusa la presentazione di tutti o di alcuni modelli e la documentazione prevista all'articolo 4, al fine di valutare e determinare se un **nominated adviser** sia ancora idoneo.

Borsa Italiana può in qualunque momento effettuare interviste e/o verifiche dei **nominated advisers** e dei relativi **key executive** al fine di verificare che mantengano un'adeguata comprensione di *corporate finance* nonché del presente Regolamento e del **Regolamento Emittenti**. Si applicano, se del caso, le disposizioni di cui all'articolo 6 del Regolamento in relazione alle interviste.

Se **Borsa Italiana** dovesse ritenere che un **nominated adviser** non rispetti i requisiti previsti in questo articolo, può revocargli la qualifica o imporre limiti alla sua operatività (ivi inclusa la possibilità di vietare al **nominated adviser** di operare in base al disposto di cui all'articolo 25). Il **nominated adviser** può impugnare le decisioni di **Borsa Italiana** in base alle regole previste nel **Manuale delle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni**.

9. Cambiamenti nell'elenco dei key executive

Il **nominated adviser**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, deve informare tempestivamente **Borsa Italiana** di qualunque cambiamento relativo ai **key executives**.

Il **nominated adviser** che intende proporre un nuovo **key executive** deve inviare a **Borsa Italiana** il form NAI2.

10. Pagamento dei corrispettivi annuali e obblighi informativi del nominated adviser

Al fine di mantenere la qualifica, il **nominated adviser** deve provvedere al pagamento dei corrispettivi annuali previsti da **Borsa Italiana**. Inoltre, il **nominated adviser** deve provvedere ai pagamenti relativi entro le scadenze individuate da **Borsa Italiana** nel documento "Corrispettivi AIM Italia per Emittenti e **Nominated Advisers**" pubblicato da **Borsa Italiana**.

Il **nominated adviser** deve informare **Borsa Italiana** (via email) non appena possibile di qualsiasi circostanza che possa avere impatti sulla qualifica di **nominated adviser**, ivi inclusi:

- modifica della ragione sociale, degli azionisti di controllo, o dei partners, dell'indirizzo o luogo in cui svolge la propria attività in maniera prevalente;
- ricevimento di un richiamo scritto o di una comunicazione disciplinare proveniente da qualsiasi autorità;
- qualsiasi cambiamento significativo che comporti impatti negativi sulla situazione finanziaria o operativa, incluso quando si stiano per verificare le condizioni per l'apertura di una procedura concorsuale.

Parte Due

Obblighi previsti in via continuativa per i nominated advisers

Obblighi generali

11. Appropriatelyzza di un emittente AIM Italia

Il **nominated adviser** valuta l'appropriatezza di un emittente che presenta **domanda di ammissione** all'**AIM Italia** effettuando le verifiche richieste dalla **Scheda Tre**.

12. Compliance con il Regolamento

Il **nominated adviser** deve essere soggetto e rispettare, per quanto relativi all'attività di **nominated adviser**:

- il presente Regolamento ed il **Regolamento Emittenti**, ivi incluse le eventuali note interpretative e guide operative pubblicate da **Borsa Italiana**;
- ogni regola e procedura specificata nella documentazione supplementare rilasciata da **Borsa Italiana** in base a questo Regolamento;
- le disposizioni contenute negli **Avvisi** diffusi da **Borsa Italiana**; e
- ogni requisito, decisione o indicazione di **Borsa Italiana**.

Ogni **nominated adviser** deve nominare una persona all'interno della propria struttura che sia il referente nei confronti di **Borsa Italiana** su questioni di compliance. Questa persona dovrà essere un senior appartenente alla funzione di compliance o al team di corporate finance della società.

13. Professionalità e diligenza

Il **nominated adviser** deve operare con la necessaria professionalità e diligenza richiesta dalla natura dell'incarico tenuto conto delle disposizioni allo stesso applicabili ai sensi del Regolamento e del **Regolamento Emittenti**.

Responsabilità dei nominated advisers

14. Attività di assistenza e supporto di un emittente AIM Italia

Il **nominated adviser** svolge l'attività di assistenza e di supporto dell'**emittente AIM Italia** secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dal **Regolamento Emittenti**, sia in occasione dell'**ammissione** che su base continuativa in seguito all'ammissione.

Il **nominated adviser** deve allocare un numero adeguato di risorse umane opportunamente qualificate responsabili per ciascun **emittente AIM Italia** per il quale opera. Tra queste almeno una risorsa deve essere un **key executive**.

15. Responsabilità del nominated adviser

Borsa Italiana fa riferimento a quanto specificato nella **Scheda Tre** per valutare se il **nominated adviser** ha adempiuto alle disposizioni del presente Regolamento ed agli impegni presi nei confronti di **Borsa Italiana** nella **dichiarazione del nominated adviser**.

Obblighi informativi

16. Contatti con Borsa Italiana

Il **nominated adviser** deve fornire ogni informazione inerente lo svolgimento dell'attività di **nominated adviser**, nella forma e nei tempi che **Borsa Italiana** può ragionevolmente richiedere. Il **nominated adviser** deve essere ragionevolmente convinto che le informazioni fornite siano corrette, complete e non ingannevoli.

Qualora il **nominated adviser** successivamente ritenga che le informazioni fornite non siano più attuali esso dovrà avvisare **Borsa Italiana** non appena possibile.

Il **nominated adviser** deve mettersi in contatto (ed essere disponibile a essere contattato) con **Borsa Italiana** ogniqualvolta ciò sia richiesto da **Borsa italiana** o dall'**emittente AIM Italia** per il quale opera e dovrà essere contattabile in particolare durante le ore di apertura del mercato.

Il **nominated adviser** deve, appena possibile, richiedere ed ottenere il parere di **Borsa Italiana** in ogni situazione in cui vi sia incertezza riguardo all'applicazione o interpretazione di questo Regolamento o del **Regolamento Emittenti** oppure quando abbia ragione di ritenere che possa essere messa in pericolo la reputazione o l'integrità dell'**AIM Italia**.

Il **nominated adviser** è tenuto ad avvisare **Borsa Italiana** non appena possibile se ritiene che esso stesso ovvero l'**emittente AIM Italia** abbia violato le disposizioni di cui al **Regolamento Emittenti** o al presente Regolamento.

Ogni comunicazione tra **Borsa Italiana** e il **nominated adviser** è da considerarsi riservata e non deve essere rese pubblica né divulgata a terzi, eccetto ove questo sia richiesto dalle competenti Autorità. Tali comunicazioni potranno tuttavia essere condivise con gli eventuali consulenti del **nominated adviser** o con l'**emittente AIM Italia**, a meno che **Borsa Italiana** non ritenga diversamente.

17. Conferimento del mandato e cessazione dal mandato ad operare per un emittente AIM Italia

Il **nominated adviser** deve rilasciare a **Borsa Italiana** la **dichiarazione del nominated adviser** relativamente a ciascun emittente che faccia domanda di **ammissione** (nel rispetto del **Regolamento Emittenti**). Se viene conferito il mandato di **nominated adviser** per un **emittente AIM Italia** già ammesso, il **nominated adviser** deve rilasciare a **Borsa Italiana** una dichiarazione con cui si impegna a rispettare gli obblighi di assistenza e supporto così come specificati nel **Regolamento Emittenti** e nel **Regolamento Nominated Advisers**.

Ove il **nominated adviser** cessi di operare per conto di un **emittente AIM Italia**, deve informare **Borsa Italiana** tempestivamente (via e-mail a aimitalia.doc@borsaitaliana.it) e deve includere in tale comunicazione le ragioni a causa delle quali ha cessato di operare.

Indipendenza e conflitti di interesse

18. Situazioni di incompatibilità e gestione dei conflitti di interesse

Al momento dell'ammissione, il **nominated adviser** e i suoi principali esponenti aziendali devono essere indipendenti rispetto all'**emittente AIM Italia** per il quale è presentata **domanda di ammissione**.

A tal fine, l'incarico di **nominated adviser** non può essere accettato laddove ricorra una delle fattispecie di cui alla **Scheda 1**.

In caso di dubbio relativamente all'indipendenza del **nominated adviser**, questo dovrà consultare **Borsa Italiana** prima di sottoscrivere qualsiasi accordo suscettibile di determinare una situazione di conflitto di interesse.

Procedure, dipendenti e documentazione

20. Procedure adeguate

Il **nominated adviser** deve mantenere procedure adeguate per adempiere agli obblighi previsti dal presente Regolamento. Il **nominated adviser** deve assicurare che il suo manuale di *compliance* e delle procedure interne (o altra documentazione simile) rifletta e tenga in considerazione i requisiti stabiliti nel presente Regolamento, per quanto applicabili. Per le banche e le imprese di investimento questo criterio si intende già soddisfatto.

21. Adeguatezza dei dipendenti

Il **nominated adviser** deve mantenere un numero sufficiente di **key executives** e di altri dipendenti che si occupano di *corporate finance* che gli consenta di adempiere agli obblighi posti dal presente Regolamento.

Nel valutare se ha un sufficiente numero di dipendenti, il **nominated adviser** deve far riferimento al numero e alle caratteristiche degli **emittenti AIM Italia** per i quali opera.

In particolare, il nominated adviser deve assicurare che tutti i suoi dipendenti siano adeguatamente coordinati e controllati da parte di un key executive in ogni occasione in cui vengano affrontate questioni attinenti agli emittenti AIM Italia.

22. Mantenimento di documentazioni adeguate

Il **nominated adviser** deve tenere debita traccia delle discussioni chiave intercorse con un **emittente AIM Italia** dei pareri fornitigli e delle decisioni chiave prese rispetto all'**emittente AIM ITALIA** per il quale opera. Il **nominated adviser** deve garantire di essere in grado, anche mediante documentazioni, di dimostrare le ragioni alla base dei pareri dati e delle decisioni chiave prese, quali ad esempio le considerazioni e gli approfondimenti effettuati internamente ai fini del rilascio del parere richiesto. Le documentazioni effettuate sono conservate per almeno tre anni dalla cessazione del rapporto tra **nominated adviser** e **emittente AIM Italia**.

Nelle attività di controllo sul **nominated adviser**, **Borsa Italiana** cercherà chiara evidenza che siano stati valutati gli aspetti elencati nella **Scheda 3** e che azioni appropriate siano state intraprese al fine di garantire la conformità con il presente Regolamento e con le disposizioni del **Regolamento Emittenti**.

Parte Tre

Verifiche e sanzioni dei nominated advisers

23. Verifiche sull'operato dei nominated advisers

Il **nominated adviser** può essere sottoposto a controllo formale da parte di **Borsa Italiana** volto a verificare il rispetto dei requisiti e delle attività previste dal presente Regolamento e dal **Regolamento Emittenti**. Il **nominated adviser** deve garantire che i suoi **key executive** cooperino pienamente con **Borsa Italiana** e che il **key executive** responsabile di un'operazione sia a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda di **Borsa Italiana** su qualsiasi circostanza rilevante.

Il **nominated adviser** deve consentire ai rappresentanti di **Borsa Italiana** di accedere alla propria documentazione (cartacea e copie elettroniche) e alle sedi operative, ove richiesto da **Borsa Italiana**.

Il **nominated adviser** è obbligato ai sensi del presente regolamento a mettere a disposizione di **Borsa Italiana** tutta la documentazione (cartacea e copie elettroniche) in relazione ad un'operazione di ammissione e/o in relazione ad un emittente.

24. Azione disciplinare nei confronti di un nominated adviser

Borsa Italiana (nel rispetto delle previsioni e procedure di cui al **Manuale delle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni**) può adottare una o più delle seguenti misure nei confronti del **nominated adviser**, qualora ritenga che esso sia inadempiente rispetto alle responsabilità derivanti dal presente Regolamento e/o dal **Regolamento Emittenti**, oppure qualora ritenga che l'integrità e la reputazione dell'**AIM Italia** siano state o possano essere condizionate negativamente dal risultato della sua condotta o delle decisioni:

- **Richiamo privato** scritto;
- Pena pecuniaria; o
- Cancellazione del **nominated adviser** dal **registro**; e
- Pubblicazione delle azioni intraprese da **Borsa Italiana**.

25. Divieto di operare per conto di ulteriori emittenti AIM Italia

Laddove un **nominated adviser**:

- cessa di avere i requisiti di cui alla Parte 1 di questo Regolamento o non stia adempiendo alle responsabilità derivanti da questo Regolamento, oppure
- abbia una struttura organizzativa, dedicata all'attività, non adeguata in base all'articolo 21 del presente Regolamento, oppure
- sia stato assoggettato ad azione disciplinare da parte di **Borsa Italiana** stessa.

Borsa Italiana può vietare al **nominated adviser** di operare quale **nominated adviser** per eventuali ulteriori emittenti **AIM Italia** fino a che tale situazione non venga risolta a giudizio di **Borsa Italiana**.

Borsa Italiana può rendere pubblica la decisione di vietare ad un **nominated adviser** di operare per ulteriori emittenti **AIM Italia** tramite un **Avviso** reso pubblico tramite **SDIR** e/o riportandolo anche sul **registro**.

26. Impugnazioni da parte del nominated adviser

Laddove **Borsa Italiana** intraprenda qualsiasi azione nei confronti di un **nominated adviser** ai sensi del presente Regolamento o del **Regolamento Emittenti**, la conseguente decisione potrà essere impugnata dal **nominated adviser** nel rispetto delle procedure specificate nel **Manuale delle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni**.

27. Pubblicazione della revoca della qualifica di nominated adviser

Quando **Borsa Italiana** revoca la qualifica di **nominated adviser** (ad esempio a causa di azioni disciplinari o in considerazione del fatto che il soggetto ha cessato di avere i requisiti previsti nella Parte 1 del presente Regolamento) o quando il **nominated adviser** ha richiesto che si proceda alla revoca della qualifica, **Borsa Italiana** comunicherà tale revoca con **Avviso** reso pubblico tramite **SDIR** e/o aggiornerà il **registro** di conseguenza.

Glossario

Criteri di ammissione	I criteri individuati all'articolo 2 di questo Regolamento.
Dichiarazione del nominated adviser	La dichiarazione che deve essere rilasciata dal nominated adviser relativamente a un emittente AIM Italia come richiesta dal Regolamento Emittenti che deve avere la forma ed i contenuti specificati alla Scheda 2 di questo Regolamento.
Key executive	Un dipendente senior a tempo pieno del nominated adviser o di un richiedente come previsto all'articolo 2.
Sistema Multilaterale di negoziazione	Un sistema multilaterale di negoziazione ai sensi della Direttiva MIFID

Schede

Scheda Uno – Indipendenza in relazione all'articolo 18

- Il **nominated adviser** non può operare contemporaneamente come **società di revisione** e come **nominated adviser** per un **emittente AIM Italia** a meno che esso dimostri a **Borsa Italiana** ne sia convinta, l'esistenza e l'efficacia delle misure e garanzie predisposte.
- Nessun partner, amministratore, **key executive** nonché nessun eventuale dirigente coinvolto nel processo di ammissione di un **nominated adviser** può ricoprire la posizione di amministratore di un **emittente AIM Italia** per il quale opera come **nominated adviser**.
- Nessun **nominated adviser** o partner, amministratore, **key executive** nonché nessun eventuale dirigente coinvolto nel processo di ammissione di un **nominated adviser** può essere individualmente o collettivamente un **azionista rilevante** (10% o più, ivi considerate anche le opzioni, warrants o simili strumenti che questo potrebbe detenere, considerandoli come se fossero stati esercitati) di un **emittente AIM Italia** per il quale opera come **nominated adviser**.
- Il **nominated adviser** o partner, amministratore, **key executive** nonché un eventuale dirigente coinvolto nel processo di ammissione di un **nominated adviser** non può essere un azionista con partecipazioni significative (5% o più, ivi considerate anche le opzioni, warrants o simili strumenti che questo potrebbe detenere, considerandoli come se fossero stati esercitati) di un **emittente AIM Italia** per il quale opera come **nominated adviser** a meno che siano state implementate adeguate misure di contenimento del rischio, per prevenire qualsiasi conflitto di interesse.
- Il rispetto delle soglie identificate è evidenziato dalle risultanze del libro soci o da ogni altro dato disponibile.
- Se un **nominated adviser** viola uno qualunque dei limiti di cui sopra nell'ambito del collocamento dovrà adoperarsi con la necessaria diligenza per vendere le partecipazioni al fine di rientrare nei limiti indicati non appena ragionevolmente praticabile.
- Al fine di valutare la propria indipendenza, il **nominated adviser** deve anche considerare l'ammontare e la natura della sua posizione creditizia nei confronti dell'**emittente AIM Italia**. A tal fine, il **nominated adviser** può fare riferimento per la valutazione dei rapporti creditizi esistenti tra il **nominated adviser** e l'emittente (unitamente al gruppo che all'emittente fa capo) ai requisiti di indipendenza dello sponsor previsti da Borsa Italiana per i mercati regolamentati.
- Il **nominated adviser** non deve operare per soggetti diversi dal proprio cliente **emittente AIM Italia**, coinvolti in un'operazione straordinaria che riguarda l'emittente medesimo, salvo informativa preventiva e consenso dell'**emittente AIM Italia**.

Scheda Due – Dichiarazione del nominated adviser

Il **nominated adviser** dichiara che:

SEZIONE A:

Dopo aver svolto diligentemente le attività indicate nel **Regolamento Nominated Advisers** in relazione all'emittente di cui si chiede l'**ammissione**:

(a) tutti i requisiti previsti dal **Regolamento Emittenti** e dal **Regolamento Nominated Advisers** sono stati rispettati e

(b) il **documento di ammissione**, per quanto è venuto a conoscenza del **nominated adviser** nel corso delle verifiche effettuate direttamente e/o indirettamente, è conforme e completo rispetto alla Scheda Due del **Regolamento Emittenti**.

Il **nominated adviser** dichiara inoltre che:

SEZIONE B:

(a) gli amministratori dell'emittente sono stati informati (dal **nominated adviser** e da altri appropriati consulenti professionali) riguardo agli obblighi ed alle responsabilità gravanti sull'emittente derivanti dal **Regolamento Emittenti** al fine di facilitarne il necessario rispetto da parte dell'emittente su base continuativa; e

(b) si impegna ad adempiere alle disposizioni del **Regolamento Emittenti** e del **Regolamento Nominated Advisers** per quanto concerne il ruolo di assistenza e supporto in qualità di **nominated adviser** nei confronti dell'emittente.

NOTE:

Entrambe le sezioni A e B devono essere completate ai fini dell'ammissione sull'AIM Italia.

Deve essere completata solo la Sezione B lettera b) nel caso in cui questa dichiarazione venga predisposta a seguito di un cambiamento del nominated adviser e le Sezioni A e B lettera a) non trovano applicazione. In tali casi, il termine emittente deve essere inteso come emittente AIM Italia.

I termini utilizzati in questa dichiarazione del nominated adviser sono definiti nel Regolamento Emittenti.

Scheda Tre – Attività del nominated adviser

Allo scopo di valutare l'appropriatezza di un emittente, il **nominated adviser** deve far riferimento nella fase di ammissione alle attività specificamente indicate di seguito e denominate AA.

Qualora il **nominated adviser** ritenga di discostarsi dalle attività elencate di seguito, deve essere mantenuta specifica evidenza delle ragioni alla base di tale scelta nell'ambito degli obblighi di mantenere documentazioni adeguate ai sensi dell'articolo 22, al fine di poter dimostrare a **Borsa Italiana** che il **nominated adviser** ha agito con la necessaria professionalità e diligenza.

Attività in fase di ammissione

Le seguenti regole si applicano al **nominated adviser** che agisce per un emittente rispetto alla sua **ammissione sull'AIM Italia**.

L'EMITTENTE ED I SUOI STRUMENTI FINANZIARI

AA1 – Al fine di valutare l'appropriatezza di un emittente e dei suoi strumenti finanziari per l'AIM Italia, un nominated adviser deve effettuare le seguenti attività:

- avere, o avere accesso a, adeguate conoscenze relative all'area di business dell'emittente (tenendo in considerazione anche il paese di costituzione ed operatività); a tal fine, esso potrà utilizzare proprio personale specializzato ovvero incaricare consulenti ed esperti esterni;
- valutare il settore di attività dell'emittente, la value proposition, il piano industriale o simili, la struttura finanziaria, le informazioni finanziarie storiche e le altre informazioni aziendali. Tale valutazione si intende completata con lo svolgimento delle attività di due diligence indicate in AA2;
- valutare, direttamente o tramite consulenti ed esperti esterni, la conformità dello statuto dell'emittente rispetto al **Regolamento Emittenti**;
- considerare quegli elementi relativi al paese di costituzione o di operatività dell'emittente che possano influire sulla circolazione degli strumenti finanziari e/o sui diritti connessi a tali strumenti e al loro esercizio;
- svolgere una visita presso la sede dell'emittente o le sedi operative ed effettuare incontri con gli **amministratori** e il top management.

DUE DILIGENCE

AA2 – Al fine di valutare l'appropriatezza di un emittente per l'AIM Italia, il nominated adviser deve sovrintendere ai controlli e alle verifiche (c.d. processo di due diligence)

Nell'adempiere quanto sopra indicato, il **nominated adviser** dovrà:

- verificare che sia stata svolta un'adeguata due diligence finanziaria, fiscale e legale da parte di una o più strutture professionali appropriate dove:
 - la *due diligence finanziaria* deve includere ogni aspetto riguardante la struttura finanziaria dell'emittente, ivi inclusa la composizione della posizione finanziaria netta, le verifiche sul capitale circolante (sulla base delle verifiche effettuate da soggetti terzi) e l'esistenza di covenants sul debito, ogni aspetto riguardante i debiti scaduti di natura commerciale, finanziaria, tributaria e previdenziale, i crediti commerciali scaduti e i contratti derivati;
 - la *business due diligence* (avvalendosi eventualmente di due diligence tecnica specialistica) deve prevedere un'analisi dell'emittente e del proprio gruppo, del mercato di riferimento, del posizionamento competitivo e della strategia nonché il Business Model;
 - la *due diligence fiscale* deve includere la verifica della documentazione relativa all'ultimo esercizio definito ai fini delle imposte dirette e indirette, la valutazione del contenzioso fiscale in essere, gli eventuali avvisi di accertamento notificati e le verifiche fiscali in corso, le perdite riportate a nuovo a fini fiscali, politiche di transfer pricing, nonché le esenzioni/riduzioni/agevolazioni d'imposta di cui l'emittente abbia goduto nell'ultimo triennio;

- la *due diligence legale* deve far riferimento ai documenti societari prodotti nell'ultimo anno (verbali del consiglio di amministrazione, assemblea ordinaria e straordinaria, collegio sindacale, altri eventuali comitati interni), le autorizzazioni e i rapporti con le autorità; la verifica del contesto regolamentare; i documenti relativi ad operazioni straordinarie (es. fusioni e acquisizioni) degli ultimi tre anni; i contratti rilevanti in essere, il contenzioso in corso, i procedimenti pendenti o minacciati, i beni materiali ed immateriali (inclusi gli immobili), la proprietà intellettuale, i marchi e brevetti, i dipendenti e il rapporto di lavoro e la privacy, le assicurazioni, le questioni ambientali e sicurezza, le **operazioni con parti correlate**.
- verificare se sia necessaria una due diligence commerciale, specialistica (ad esempio sulle proprietà intellettuali) e/o tecnica;
- nell'espletamento della attività di due diligence, il **nominated adviser** dovrà valutare i rapporti e le comfort letters rilasciati dai propri consulenti specializzati nonché quelli di cui si è avvalso l'emittente, prestando attenzione ad ogni significativa criticità sollevata, alle azioni raccomandate, o a qualsiasi aspetto negativo evidenziato; in questo ambito dovrà verificare che azioni appropriate siano state intraprese per risolvere le criticità emerse ovvero concludere che tali criticità non siano tali da influenzare l'appropriatezza dell'emittente che richiede l'ammissione sull'**AIM Italia**.

DOCUMENTO DI AMMISSIONE

AA3 – Il nominated adviser deve verificare, sulla base delle conoscenze acquisite nel corso della due diligence, la completezza e la conformità del documento di ammissione rispetto alla Scheda 2 del Regolamento Emittenti

Nel fare quanto sopra, il **nominated adviser** dovrà:

- supervisionare la predisposizione delle sezioni del **documento di ammissione** che si riferiscono al business dell'emittente e ai fattori di rischio;
- considerare se sia necessario ottenere reports da parte di terzi specialisti (ad esempio per gli emittenti attivi in particolari settori quale il settore immobiliare o delle bio-tecnologie);
- reputare (nei termini di cui alla **dichiarazione del nominated adviser**) che il **documento di ammissione** rispetti le disposizioni del **Regolamento Emittenti**.

COMPLIANCE CON IL REGOLAMENTO EMITTENTI

AA4 – Il nominated adviser deve verificare che l'emittente sia a conoscenza degli obblighi previsti nel Regolamento Emittenti

Nel fare quanto sopra, il **nominated adviser** dovrà:

- verificare le eventuali procedure predisposte dall'emittente per assicurare la compliance con le disposizioni del **Regolamento Emittenti**;
- verificare che gli **amministratori** siano stati informati degli obblighi e delle responsabilità gravanti in maniera continuativa su di loro e sulla società derivanti dal **Regolamento Emittenti**.

Attività di assistenza e supporto all'emittente dopo l'ammissione

Il nominated adviser deve mantenere regolari contatti con l'emittente AIM Italia per il quale opera anche al fine di verificare se esso (i) lo tenga al corrente ed aggiornato sulla sua attività e (ii) abbia un'adeguata comprensione degli obblighi derivanti dal Regolamento Emittenti

Nel fare quanto sopra, il **nominated adviser** dovrà:

- mantenere contatti regolari con l'**emittente AIM Italia**, in particolare dovrà assicurarsi di essere mantenuto al corrente in modo da poter consigliare la società con riferimento agli obblighi derivanti dal **Regolamento Emittenti** (specialmente con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 11 ed al fine di consentire di identificare eventuali violazioni delle disposizioni del **Regolamento Emittenti** (ad esempio rispetto agli obblighi di informativa di cui all'articolo 17);
- informare l'**emittente AIM Italia** di eventuali modifiche al **Regolamento Emittenti**;

- assistere e supportare l'**emittente AIM Italia** nell'adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dal **Regolamento Emittenti**.

